

CODICE ETICO
di
BIONATIVA S.p.A.

Adottato in data 27 gennaio 2025

INTRODUZIONE

BIONATIVA S.p.A (di seguito "**BIONATIVA**" o "**Società**") è una solida realtà commerciale, orientata alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti cosmetici, di dispositivi medici, di integratori alimentari e di prodotti farmaceutici.

Un'organizzazione aziendale di primaria importanza sia sul panorama nazionale che internazionale, in grado di gestire con efficienza ed efficacia qualsiasi tipo di richiesta della propria clientela. Competenza, velocità di esecuzione e competitività sono la chiave del successo di BIONATIVA.

Il punto di forza di BIONATIVA, che la distingue nel settore, è la capacità di gestire in modo verticale gran parte della filiera produttiva: dalle materie prime, alla ricerca e lo sviluppo di formule, fino alla produzione e alla relativa commercializzazione dei prodotti in tutto il mondo.

Una lunga esperienza e un profondo *know-how*, uniti alla visione innovativa che da sempre ha contraddistinto l'azienda, ha portato la realtà BIONATIVA ad affermarsi fra i player più importanti del settore della dermocosmesi, dei dispositivi medici e degli integratori alimentari. BIONATIVA è il partner strategico e punto di riferimento di molti brand nazionali e internazionali per lo sviluppo dei loro prodotti e della loro evoluzione.

La realtà aziendale BIONATIVA da sempre coltiva, al proprio interno, una cultura orientata alla Ricerca & Sviluppo, un'attitudine naturale a raggiungere e mantenere altissimi standard qualitativi e una profonda conoscenza settoriale. Tutto questo si traduce in una naturale propensione al progresso e all'innovazione: *Experience & Evolution*.

È convincimento della Società che l'etica nella conduzione delle attività sociali sia condizione

per il successo dell'impresa nel raggiungimento dei propri obiettivi da parte di tutti coloro che in essa operano, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, salvaguardando la reputazione della Società.

A tal fine, BIONATIVA ha deciso di adottare un codice etico aziendale (il "**Codice Etico**") che è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa, fissando i principi generali cui deve conformarsi l'intera struttura societaria anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico costituisce **parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società**.

I. DESTINATARI DEL CODICE ETICO E STRUTTURA

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività BIONATIVA, il presente Codice è vincolante per:

- ❖ tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso di seguito, rispettivamente indicati quali "**Soggetti apicali**";
- ❖ i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società (di seguito, rispettivamente indicati quali "**Sindaci**" e "**Revisori**");
- ❖ i dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali "**Personale**" o "**Collaboratori**"), senza alcuna

- eccezione ed a prescindere dall'inquadramento contrattuale (tempo determinato, indeterminato, stagisti, ecc.);
- ❖ tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente (es., agenti, informatori, procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, partner commerciali, ecc., di seguito, indicati quali "**Terzi Destinatari**").

Tutti i soggetti sopra indicati saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, "**Destinatari**" o, singolarmente, "**Destinatario**".

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi etici e comportamentali contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse di BIONATIVA giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile. La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da BIONATIVA.

Il presente Codice si compone di **quattro sezioni**:

- ❖ Nella presente sezione, sono indicati i Destinatari del Codice;

- ❖ Nella seconda, sono indicati i principi etici e comportamentali che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- ❖ Nella terza sono indicate le norme di comportamento da osservare nelle interazioni con professionisti sanitari/universitari;
- ❖ Nella terza, sono disciplinate la comunicazione, formazione e attuazione del Codice Etico e il relativo monitoraggio e controllo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

II. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI

II.1. *Responsabilità e rispetto delle leggi*

BIONATIVA osserva pienamente le leggi, i regolamenti e, in generale, le normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui svolge business o intrattiene relazioni.

II.2. *Correttezza e conflitto di interessi*

I Destinatari devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, vale a dire situazioni in cui il perseguimento dell'interesse personale/privato sia in contrasto con quello della Società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

II.3. *Imparzialità*

BIONATIVA disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e

sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

II.4. Onestà

I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

II.5. Integrità

BIONATIVA non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusa quella del Codice Etico.

II.6. Trasparenza contabile

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

II.7. Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati.

BIONATIVA si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali adottando tutte le cautele

necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

II.8. Tutela della privacy

BIONATIVA si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari, dei clienti, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali del Personale, dei clienti e degli altri soggetti di cui la Società disponga i dati, avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venire a conoscenza.

II.9. Tutela della riservatezza

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA devono trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

II.10. Spirito di servizio

I Destinatari devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di qualità per i clienti, i quali devono beneficiare dei migliori standard.

II.11. Valore delle risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.

BIONATIVA tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare

riguardo alla integrità morale e fisica del Personale.

BIONATIVA si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Le retribuzioni sono in linea con la contrattazione collettiva di settore applicabile. BIONATIVA non si avvale di Società che, direttamente o indirettamente, sfruttino il proprio personale o si avvalgano di lavoratori irregolari.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli ed incarichi di maggiore responsabilità sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, alla performance individuale dei dipendenti, oltre che alla capacità di esprimere le competenze organizzative attraverso comportamenti improntati ai principi etici di riferimento della Società, indicati dal presente Codice.

II.12. *Principio di non discriminazione*

I destinatari del Codice Etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione alle opinioni politiche.

II.13. *Contributi e sponsorizzazioni*

BIONATIVA può aderire alle richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni regolati da statuti da cui risulti esplicitamente l'assenza di fini di lucro e il cui oggetto sia di elevato valore culturale, benefico o scientifico, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi della scienza medica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a

eventi o ad organismi che offrano garanzia di qualità e nei cui confronti possa escludersi ogni possibile conflitto di interessi.

II.14. *Ripudio di ogni forma di terrorismo*

BIONATIVA ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia.

A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare, direttamente ed indirettamente, alcuna attività di questi.

II.15. *Ripudio delle organizzazioni criminali*

BIONATIVA ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. La Società adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

II.16. *Tutela della personalità individuale*

BIONATIVA riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché

ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

La Società si impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari, la condivisione dei medesimi principi.

II.17. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

BIONATIVA persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

Nell'ambito della propria attività, BIONATIVA si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si impegna, altresì, ad operare secondo i seguenti principi e criteri:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- programmare adeguatamente la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati dalla Società ai fini della individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché per l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

I destinatari delle norme del presente Codice Etico partecipano, nell'ambito delle proprie mansioni, al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e di terzi.

II.18. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

BIONATIVA ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio, auto-riciclaggio e ricettazione.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

Deve, inoltre, essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di tutte le operazioni e transazioni, finanziarie e non, che devono essere fedelmente rispecchiate nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Il Personale ed i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA adottano tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- c) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- d) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- e) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- f) in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzati alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza;
- g) sia tenuto un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- h) sia tenuto un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nelle compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni fiscali;

- i) ci si astenga dal compiere qualsivoglia operazione volta ad evitare il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione fiscali;
- j) ci si astenga dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- k) si provveda alla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali ed al tempestivo pagamento dell'imposta dovuta.

II.19. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

BIONATIVA rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. BIONATIVA non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi e segni contraffatti, nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

II.20. Corretto utilizzo dei sistemi informatici e dei beni aziendali

La Società persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA, nello svolgimento delle proprie attività professionali, devono utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA non possono caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi,

concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA devono utilizzare i computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, la Società si riserva il diritto di verificare il contenuto dei computer nonché il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente in materia giuslavoristica e di privacy.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA (o che promuovono prodotti BIONATIVA), inoltre, sono tenuti a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della Società, o comunque a un linguaggio non appropriato.

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio della Società, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Società.

II.21. Correttezza della comunicazione esterna

La comunicazione della Società verso l'esterno avviene in modo corretto, veritiero e trasparente; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni comunicazione rivolta all'esterno e realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica o orale avviene nel rispetto dell'ordinamento e della disciplina

preposta a regolare le singole condotte professionali.

II.22. Rispetto della concorrenza (Antitrust)

La Società crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza. La Società riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato e agisce con onestà ed in conformità con le leggi e i regolamenti sulla concorrenza leale.

II.23. Qualità e Sicurezza dei prodotti

BIONATIVA orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti.

La Società pone massima attenzione alla qualità ed alla sicurezza dei prodotti commercializzati, ricorrendo a primari e selezionati fornitori di materie prime, secondo gli standard più stringenti ed investendo nella ricerca e lo sviluppo.

II.24. Ripudio di qualsivoglia forma di corruzione, sia attiva che passiva

La Società ripudia qualsiasi forma di corruzione, attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato.

BIONATIVA vieta al Personale e ai soggetti che svolgono le attività nell'interesse della Società stessa di offrire, promettere e dare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività – anche commerciali – direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e/o soggetti privati per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli

o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Allo stesso modo, è fatto divieto di accettare denaro o altra utilità, sia economica che di qualsiasi altra natura, per la società e/o per se stessi e/o terzi, qualora ciò sia volto ad influenzare il compimento (o anche l'omissione) di atti in violazione dei propri obblighi professionali.

In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse della Società devono astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a:

- proporre opportunità di impiego o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse della Società sono tenuti ad assicurare la dovuta collaborazione.

Nel caso in cui l'attività che comporta il contatto con l'esponente della Pubblica Amministrazione sia svolta ad un soggetto esterno alla Società, il dipendente che si relaziona con lo stesso deve assicurarsi, per quanto di competenza, del rispetto dei principi etici sopra indicati.

II.25. Rapporti con la collettività e tutela ambientale

BIONATIVA riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale

nell'assicurare un percorso di crescita coerente e equilibrato.

Conseguentemente, la Società si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie mansioni aziendali, deve considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica.

II.26. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche

BIONATIVA persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di autorizzazioni, licenze ed erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Se BIONATIVA utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per il Personale; la Società, inoltre, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

II.27. Collaborazione con le Autorità in caso di indagini

BIONATIVA riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità

competenti.

A tal fine, vieta qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

II.28. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

BIONATIVA non eroga contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

II.29. Tutela dei clienti/consumatori

BIONATIVA pone massima attenzione alla tutela dei consumatori, finalizzando la propria attività ai bisogni ed alle esigenze dei clienti in un'ottica di continuo miglioramento dei propri servizi.

La Società si impegna ad ascoltare e dare risposta alle esigenze dei consumatori, ricercando il miglior rapporto qualità/prezzo.

II.30. Correttezza nei rapporti con i privati

BIONATIVA considera un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti con i privati (fornitori, appaltatori, subappaltatori, consulenti, partner commerciali ecc.) siano improntati alla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

Il Personale e i soggetti che svolgono le attività nell'interesse di BIONATIVA devono

improntare i rapporti con i distributori, agenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e terze parti contrattuali in genere alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Nella scelta dei propri distributori, fornitori, agenti appaltatori e subappaltatori e terze parti in genere, BIONATIVA opera con il fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, assumendo comportamenti non discriminatori.

Le relazioni con le terze parti in genere sono sempre regolate da specifici contratti, finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

II. 31. Tutela del capitale sociale e dei creditori

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta di BIONATIVA è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività della Società sotto il profilo economico e finanziario. BIONATIVA, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel D.Lgs. 231/01.

In particolare, BIONATIVA assicura il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalla Società e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio.

In particolare, con riferimento alla formazione del bilancio, BIONATIVA considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità.

Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del management e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e controllo. Pertanto, tutti i collaboratori sia interni che esterni impegnati nel produrre, processare e contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci della Società. Ogni trascuratezza, omissione o falsificazione di cui i dipendenti dovessero venire a conoscenza deve essere prontamente riferita all'OdV.

II. 32. Riservatezza

I Destinatari che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione di informazioni riservate, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia.

In particolare, ai Destinatari è fatto **obbligo**, per quanto di competenza, di:

- Trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni Privilegiate riservate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le informazioni riservate solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione;
- Utilizzare le informazioni riservate

esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo;

- Assicurare che le informazioni riservate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
- Permettere la circolazione delle informazioni riservate solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili.

III. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE INTERAZIONI CON I PROFESSIONISTI SANITARI E STRUTTURE OSPEDALIERE ED UNIVERSITARIE

Di seguito verranno indicate le norme di comportamento alle quali i Destinatari dovranno attenersi nello svolgimento della loro

attività, con particolare riferimento ai rapporti con i professionisti, gli operatori e le strutture del settore sanitario.

III.1. Congressi e Convegni

In considerazione del diverso portafoglio di prodotti commercializzati dalla Società, si ritiene opportuno operare una distinzione fra i casi in cui le iniziative congressuali o formative siano inerenti a prodotti farmaceutici quelli in cui riguardino prodotti diversi (integratori, dispositivi medici etc.).

Le disposizioni che seguono si applicano, pertanto, esclusivamente alle iniziative congressuali relative a prodotti farmaceutici commercializzati dalla Società.

Per tutte le altre iniziative congressuali o formative organizzative dalla Società o comunque sponsorizzate dalla Società, le stesse restano regolate – oltre che dal rispetto delle normative vigenti – dalle specifiche procedure/protocolli adottati dalla Società.

La Società potrà dare il suo sostegno a conferenze formative, scientifiche o faurici di politiche che promuovono la conoscenza scientifica, il progresso medico ed un'efficace assistenza sanitaria. Queste comprendono generalmente conferenze organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o specialistiche o da enti accreditati per la formazione medica continua.

Il sostegno della Società a tali conferenze potrà avvenire qualora gli eventi siano organizzati in luoghi adeguati e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico e scientifico e organizzativo, nonché economico, posto che il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Qualora la Società intenda invitare

professionisti/operatori del settore sanitario ad un convegno, potrà sostenere alcune spese relative alla partecipazione degli operatori sanitari dalla stessa invitati al congresso/convegno. Tali spese possono comprendere:

- pasti di costo ragionevole;
- servizio alberghiero per la durata funzionale allo scopo della conferenza e in alberghi con un massimo di quattro stelle;
- spese di trasporti e viaggi, in particolare gli eventuali viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica, ad esclusione dei voli intercontinentali.

Nei periodi 1 giugno – 30 settembre per le località di mare, e 15 dicembre – 31 marzo nonché 15 giugno – 15 settembre per le località di montagna, è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi.

Sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.

In ogni caso, il Personale dovrà predisporre ed inviare una comunicazione informativa alla Pubblica Amministrazione (ASL, AO, ecc.), indicando la propria disponibilità a sostenere le spese relative all'iscrizione e/o partecipazione ad un determinato evento congressuale di un operatore sanitario. È facoltà della Società suggerire uno o più nominativi di operatori sanitari afferenti all'area tematica di interesse dell'evento congressuale, rispetto ai quali l'Amministrazione in piena e totale autonomia deciderà la partecipazione.

Il Personale, inoltre, dovrà acquisire, contestualmente all'adesione dello stesso a partecipare all'evento, anche il consenso espresso del medico al trattamento dei suoi dati personali (costituiti dal nominativo, dall'indicazione della specializzazione conseguita e dall'avvenuta ottemperanza alla vigente normativa generale e regionale sull'obbligo di comunicazione alla struttura di appartenenza della propria partecipazione

sponsorizzata alle manifestazioni).

La partecipazione dell'operatore sanitario all'evento congressuale, in ipotesi di incarico retribuito, sarà consentita solo a fronte di autorizzazione scritta rilasciata da parte dell'Amministrazione e comunque, sempre secondo procedure corrette e verificabili.

La Società potrà acquistare pubblicità e prendere in locazione degli spazi per stand espositivi per i propri prodotti durante le conferenze, sempre rispettando la previsione generale per cui non organizza direttamente o indirettamente, ovvero non partecipa sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

- gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
- le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
- le spese di ospitalità e viaggio siano estese ad un lasso di tempo precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 24 ore.

La Società potrà fornire inoltre sostegno finanziario agli organizzatori del congresso/convegno e al corpo docente sotto forma di pasti di costo contenuto e servizio alberghiero per i partecipanti al programma. In tali circostanze, la Società dovrà attenersi ai limiti e alle tipologie di spesa sopra indicati per gli inviti ai Professionisti del settore sanitario ai convegni.

III.2. Consulenze scientifiche e incarichi a professionisti sanitari

BIONATIVA può corrispondere a professionisti del settore sanitario/universitario ragionevoli compensi per l'effettuazione di servizi quali consulenze, presentazioni a corsi di formazione organizzati o sponsorizzati e collaborazione per lo sviluppo e l'applicazione dei prodotti commercializzati dalla Società.

In ossequio all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, particolare attenzione andrà prestata

nei casi in cui il conferimento di compensi, salvo le eccezioni previste nel suddetto dettato normativo, venga corrisposto a determinate categorie di soggetti pubblici, nonché a seguito di determinate attività. È altresì necessario, sempre a mente del disposto normativo in parola e nei casi ivi indicati, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, comunicare alla Amministrazione di appartenenza l'ammontare corrisposto.

I contratti di consulenza di tal genere dovranno:

- a) essere stipulati unicamente laddove venga individuato, preliminarmente e con un razionale sottostante, l'interesse scientifico da parte dell'associato rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del Professionista;
- b) essere stipulati in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività e i servizi che dovranno essere forniti, il compenso e le eventuali spese accessorie;
- c) essere conformi a leggi e norme del paese in cui il Professionista del settore sanitario esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal competente organo apicale;
- d) predeterminare il compenso ai Professionisti del settore sanitario che presteranno la propria attività a favore della Società secondo criteri oggettivi di *fair market value*, basato sulla qualifica ed esperienza del Professionista, sulla natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese.

Il pagamento dovrà avvenire solo a fronte di:

- 1) documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione;
- 2) regolare fattura/notula emessa dal Professionista, pagabile a mezzo di strumento tracciato a favore di quest'ultimo.

III.3. Informazione scientifica

Nel caso di promozione relativa a prodotti farmaceutici, la Società è impegnata al

massimo rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 219/2006.

Possono svolgere l'attività di informazione scientifica soltanto i soggetti che possiedono i titoli di studio previsti dal D.Lgs. 219/2006.

Gli informatori scientifici devono presentarsi agli operatori sanitari qualificandosi nella propria funzione.

Gli informatori scientifici non devono esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione dei prodotti commercializzati da BIONATIVA, anche se non remunerate, né alcuna altra attività continuativa che comporti un rapporto di lavoro subordinato.

L'informatore scientifico deve fornire all'operatore sanitario esclusivamente quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del prodotto, messe a punto dalla Società, che consentano una corretta applicazione terapeutica.

I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente.

I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato come sopra specificato.

Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il medicinale può essere prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando,

ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico.

Per quanto riguarda le eventuali consegne di campioni gratuiti di prodotti farmaceutici ai medici valgono le regole previste dal D.Lgs. 219/2006:

1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici.

2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.

4. Fermo restando il disposto del punto 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.

5. I limiti quantitativi dei punti 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

III.4. Il materiale informativo e promozionale

Il materiale informativo relativo ai prodotti BIONATIVA, predisposto ed utilizzato dalla stessa nell'ambito dell'attività di informazione scientifica presso i medici, deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella documentazione ufficiale fornita all'atto della registrazione dei prodotti.

Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore.

I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da

riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'Autore.

Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

Il materiale promozionale sponsorizzato da BIONATIVA e riguardante i prodotti e/o il loro uso dovrà avere valore trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale dovrà, inoltre, essere indicato chiaramente il nome della Società e/o il prodotto sponsorizzato.

È vietata l'offerta di incentivi, di qualsiasi tipo, finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.

Il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti deve essere acquistato direttamente dalla Società a livello centrale.

IV) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE.

IV.1. Comunicazione e Diffusione del Codice Etico

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico.

Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale, garantisce:

- la distribuzione del Codice Etico a tutti i componenti degli Organi Sociali e a tutto il Personale;

- l'affissione dello stesso in un luogo della sede aziendale accessibile a tutti, anche tramite l'ausilio di strumenti informatici;
- l'ausilio nell'interpretazione e nel chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- l'ideazione di sistemi di verifica circa l'effettiva osservanza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "OdV"), deputato alla efficace attuazione del Modello, promuove e monitora le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico, diversamente strutturate e differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse interessate.

Con particolare riferimento ai Terzi Destinatari e comunque a qualunque altro interlocutore, la Società provvede altresì a:

- informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- divulgare il Codice mediante i sistemi informativi aziendali;
- esigere dagli stessi il rispetto del Codice Etico;
- far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni contenute e/o comunque allegate ai relativi contratti volte, per un verso, a formalizzare l'impegno al rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico e, per l'altro verso, a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di tale impegno. La Società curerà la definizione ed il costante miglioramento di tali clausole.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice saranno tempestivamente discussi con l'OdV.

IV.2. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Modello, incluso per ciò che attiene il Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da BIONATIVA e descritto nella Parte Generale, che costituisce parte integrante del Modello.

Con riguardo ai Terzi Destinatari, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico può comportare l'irrogazione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale o della risoluzione del contratto.

IV.3. Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico

Le segnalazioni di violazioni del Codice Etico, del Modello e/o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (cfr. punto 10 della Parte Generale del Modello).

L'OdV, nel corso dell'attività di controllo, agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 *ter* del Decreto, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i

provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater*, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica odv@bionativa.net. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o BIONATIVA S.p.A. in Via Ambrogio Lorenzetti, 3/a, 50028 Sambuca (FI).